



COMUNE DI CASTELLANETA

Cap. 74011 Provincia di TARANTO

C.F. n. 80012250736

P. IVA n. 00926400730

7° Area "Marketing e Terr." Serv. **Patrimonio**

Via Arco dei Calderai n. 25

tel. 099 8497238

e-mail:

comunecastellanetaprotocollo@postacert.it

capoarea.settima@castellaneta.gov.it

demanio.patrimonio@castellaneta.gov.it

Prot 8073 del 06.04.2016

Archivio Statico

Cat. **03** Classe **10** sub. Classe **01** Fasc. n. **01/2015**

Ordinanza n. 24 del - 6 APR. 2016

Il Responsabile della 7° Area "Marketing e Territorio"

Premesso che:

- in data 06/08/2012 n. 2165 di Repertorio veniva stipulato il contratto di concessione della Villa Comunale "A. De Gasperi" con il sig. Milano Giuliano;
- in data 12/03/2015 veniva inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, la nota prot. n. 5690 ad oggetto: "1) *Procedura di avvio della dichiarazione di risoluzione del contratto di concessione villa comunale "A. De Gasperi" repertorio 2165/2012;* 2) *Intimazione di pagamento canoni scaduti e costituzione in mora;*
- a conclusione del procedimento veniva inviata la nota del 19/11/2015 prot. n. 26612 ad oggetto: "1) *Risoluzione espressa del contratto di concessione villa comunale "A. De Gasperi" del 06/08/2012 rep. 2165/2012;* 2) *Intimazione rilascio immobile;* 3) *Intimazione di pagamento canoni scaduti e costituzione in mora.*" con la quale lo scrivente, ritenendo risolto il contratto di concessione del 06/08/2012 n. 2165 di Rep., invitava e diffidava il sig. Milano Giuliano:
- 1. a rilasciare l'immobile nel termine massimo di giorni 15 a far data dalla notifica (avvenuta il 02/12/2015) della predetta nota prot. n. 26612/2015 dando notizia al fine di redigere il verbale di riconsegna degli immobili in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento;
- 2. a provvedere al pagamento, anche ai sensi dell'art. 1219 del cc, dei canoni arretrati alla data del 19/11/2015 che ammontavano ad € 102.358,41 oltre interessi e svalutazione entro e non oltre 10 gg. a far data dalla notifica della predetta nota prot. n. 26612/2015.
- **Il sig. Milano Giuliano alla predetta nota del 19/11/2015 prot. n. 26612 non ha dato alcun riscontro e ne ha effettuato alcun pagamento.**

Considerato che:

- il bene in oggetto è patrimonio indisponibile di questo Ente (ex art. 826 comma 2 del c.c.);
- l'amministrazione comunale, constatata la inadempienza contrattuale, intende avvalersi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 del c.c.) riportata all'art. 2 del contratto di concessione stipulato in data 06/08/2012, per cui intende pervenire nella immediata disponibilità dei beni oggetto di concessione;

Rilevato che, ad oggi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del c.p.c., la citata diffida del 19/11/2015 prot. n. 26612 notificata in data 02/12/2015 è divenuta titolo esecutivo di talché sorge l'obbligo *ex lege* per questo Comune di eseguire il citato provvedimento, sotto pena di responsabilità amministrative e penali per la mancata adozione dei provvedimenti di competenza;

Visto il DLg 18/08/2000 n. 267;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241;

Visto l'art. 826 comma 2 del c.c.;

Visto lo Statuto Comunale;



Con il presente atto

1. **Dichiara** la espressa risoluzione del contratto di concessione stipulato in data 06/08/2012 n. 2165 di repertorio tra l'amministrazione di Castellaneta ed il sig. Milano Giuliano.
2. **Ordina** al sig. Milano Giuliano, nato a Taranto il 26/06/1960 e residente in Castellaneta Marina alla via Scott Devid n. 92/2, di consegnare **ad horas** a questo Ente i beni: Bar -ristorante denominato il cigno; i due campi di calcetto e l'area destinata a campo di basket tutti siti nell'ambito della villa Comunale "A. De Gasperi" **liberi da persone e cose**.

Si avverte che, in caso di mancato bonario rilascio degli immobili:

- Si darà luogo alla relativa esecuzione forzata, questa fissata fin da questo momento alle ore 11,00 del decimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, con l'assistenza della forza pubblica;
- Che qualsiasi bene mobile rinvenuto all'interno dei locali e relative pertinenze sarà considerato cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del c.c.;
- Si deferirà il sig. Milano Giuliano all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del c.p.;

Dispone

1. La notifica della presente Ordinanza all'interessato;
2. la Pubblicazione nelle forme di legge;
3. L'invio della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale unitamente al Capo Servizio Patrimonio geom. Michele Di Dio è incaricato dell'esecuzione della predetta ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990, n. 241, si precisa che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Sezione di Lecce;

in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 07/08/1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'arch. Pasquale DALO' D.R. della 7° Area.

Il Capo Servizio Patrimonio
(Geom. Michele DI DIO)

Michele Di Dio



Il D.R. della 7° Area
(Arch. Pasquale DALO')

[Signature of Arch. Pasquale DALO']

Il sottoscritto responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
